

REGOLAMENTO DEL
CONSORZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI ARGINATURA
NELLA ZONA DEL PIAN SCAIROLO E COLLINA,

art. 1 Costituzione

Si costituisce un Consorzio di sorveglianza e manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future, situate nei comprensori comunali di Carabietta, Collina d'Oro, Grancia e Lugano denominato **Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future nella zona del Pian Scairolo e Collina**, disciplinato dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 e istituito in virtù del Decreto del Consiglio di Stato n. 2494 del 15 maggio 1984.

art. 2 Sede

Sede del Consorzio è Barbengo quartiere di Lugano, presso la Stazione di depurazione acque (IDA).

art. 3 Scopo, limiti territoriali e di zona

- a) Scopo del Consorzio è quello di provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione delle opere di sistemazione idrica esistenti e future, situate nei comprensori comunali di Carabietta, Collina d'Oro, Grancia e Lugano e degli Enti di diritto pubblico e privato qui interessati (art. 4), escluso quindi qualsiasi riferimento all'esecuzione di nuove opere. Se necessario queste nuove opere sono da eseguirsi a cura de spesa dei Comuni, Consorzi ad "hoch" e da questi passeranno al consorzio di manutenzione, solo ai fini della conservazione. Se gli Enti interessati sono consenzienti, può farsi promotore per l'esecuzione di nuovi interventi.
- b) I limiti territoriali e di zona del Consorzio sono quelli descritti nella perizia agosto 1983, escluso il bacino di Carzo.

art. 4 Interessati al Consorzio

Fanno parte del Consorzio:

- i comuni di Carabietta, Collina d'Oro, Grancia e Lugano
- lo Stato del Canton Ticino (Sezione strade cantonali) Ufficio federale delle strade (USTRA)
- l'Azienda elettrica ticinese (AET)
- le Aziende industriali Lugano SA (AIL)
- le Ferrovie Federali Svizzere
- la Swisscom Immobilien
- il Consorzio depurazione acque Pian Scairolo

art. 5 Partecipazione alle spese e voti

I consorziati concorrono alle spese di sorveglianza e manutenzione giuste le seguenti proporzioni:

	interessenza	voti
- Stato del Canton Ticino Ufficio strade cantonali	7.60%	2
- Ufficio federale delle strade (USTRA)	26.60%	5
- Azienda Elettrica Ticinese (AET)	0.70%	1
- Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA	1.12%	2
- Ferrovie Federali Svizzere	0.69%	1
- Swisscom Immobilien	0.38%	1
- Consorzio depurazione Acque Pian Scairolo	6.35%	2
- Comune di Carabietta	0.36%	1
- Comune di Collina d'Oro	21.71%	5
- Comune di Grancia	6.22%	2
- Comune di Lugano	28.27%	8

art. 6 Organi del Consorzio

Organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea consortile
- b) la Delegazione consortile
- c) la Commissione tecnica
- d) i revisori dei conti

art. 7 Assemblea consortile

L'Assemblea consortile si compone dei rappresentanti degli interessati al Consorzio di cui all'art. 4 che precede. Ogni consorziato ha diritto a un numero di voti definiti all'art. 5 che precede.

art. 8 Convocazione

L'Assemblea consortile è convocata in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 settembre e con il preavviso di un mese, per l'esame dei conti d'esercizio e del preventivo. I conti consuntivi sono chiusi al 31 dicembre. Essa può essere convocata in via straordinaria dalla Delegazione o su richiesta di almeno 1/3 degli interessati al Consorzio (art. 4)

art. 9 Compiti

All'Assemblea consortile competono:

- a) l'accettazione dei membri della Delegazione
- b) la designazione del Presidente
- c) la nomina dei revisori dei conti
- d) l'approvazione del consuntivo e del preventivo nonché la fissazione delle indennità di presenza degli organi consortili
- e) l'approvazione del regolamento consortile e sue modificazioni, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

art. 10 Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea consortile sono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni avverranno per appello nominale.

art. 11 Delegazione consortile

La Delegazione consortile si compone di 7 membri e 2 supplenti:

- 6 membri e 2 supplenti sono nominati dall'Assemblea
- 1 membro è designato di diritto dal Consiglio di Stato

I membri della Delegazione consortile stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

art. 12 Compiti della Delegazione

La Delegazione consortile rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

Essa provvede:

- a) alla delibera delle opere di manutenzione
- b) a sottoporre ogni anno all'approvazione dell'Assemblea il consuntivo e il preventivo
- c) a proporre al Consiglio di Stato, ove motivate speciali circostanze lo richiedono e dopo consultazione degli Enti consorziati, la variazione dell'estensione del comprensorio e delle rispettive classificazioni, riservata la procedura di legge (art. 8 e 9 della legge sui Consorzi del 21 luglio 1913)
- d) a decidere il prelevamento dei contributi di sorveglianza e manutenzione, curandone l'incasso
- e) a convocare le Assemblee e fissare l'ordine del giorno
- f) a far osservare le decisioni di sua competenza e curare l'esecuzione degli ordini emanati dalle superiori Autorità e dall'Assemblea consortile
- g) a nominare il Segretario.
- h) alla nomina della Commissione tecnica

art. 13 Validità delle deliberazioni

La delegazione si costituisce con la presenza della maggioranza assoluta dei Delegati o supplenti. Essa delibera a maggioranza dei voti emessi: in caso di parità decide il voto del Presidente.

art. 14 Commissione tecnica

La Commissione tecnica si compone di tre tecnici scelti fra gli Enti interessati e nominati dalla Delegazione consortile. La Commissione potrà avvalersi della consulenza dei capo-tecnici o consulenti tecnici degli altri Enti interessati.

art. 15 Compiti della Commissione tecnica

- a) Essa provvede:
- all'allestimento dei capitolati d'onere per la manutenzione e la sorveglianza delle opere
 - a proporre alla Delegazione gli appalti e le delibere
 - a controllare e preavvisare i pagamenti alla Delegazione
 - a far osservare le decisioni di sua competenza e a curare l'esecuzione degli ordini emanati dalle superiori Autorità.
- b) Decide:
- sulle opere di primo intervento in caso di disastro o urgenza previo accordo con il Presidente
- c) Preavvisa:
- sull'esecuzione delle opere ordinarie.
- d) Riferisce annualmente:
- all'Assemblea consortile con rendiconto e relazione tecnica sullo stato delle opere.

art. 16 Revisori dei conti

L'Ufficio di revisione si compone di tre membri e un supplente, nominati ogni anno.

Essi procederanno all'esame della gestione dell'esercizio trascorso rassegnandone rapporto scritto all'Assemblea consortile.

art. 17 Compiti del Segretario

Il Segretario tiene i verbali delle Assemblee e delle sedute della Delegazione, la contabilità, la corrispondenza e in genere l'archivio del Consorzio.

Egli provvede all'esazione dei contributi ricorrendo, se necessario, alla via esecutiva in base agli art. 20 e 21 della Legge sui Consorzi.

L'emolumento del Segretario viene fissato dalla Delegazione.

art. 18 Retribuzione

I Delegati e i supplenti, i membri della Commissione tecnica ed i revisori dei conti hanno diritto ad un gettone di presenza per ogni seduta o sopralluogo.

art. 19 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea ordinaria del 23 gennaio 1985 e ratificato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 12 Aprile 1985 del Dipartimento dell'Interno.

La modifica degli articoli 1 – 3- 4- 5- 8 – 12 – 19 è stata approvata dall'Assemblea consortile e dal Dipartimento delle Istituzioni – divisione degli interni – Sezione degli enti locali in data 5 luglio 2005 n. 814.17.11. e in data 8 ottobre 2008 Inc. no RE 10331